
ADiM BLOG
OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA
OTTOBRE 2019

Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza del 3 ottobre 2019,
X c. Belgische Staat, causa C-302/18

La "provenienza" delle risorse quale criterio non valutabile per la concessione dello status di soggiornante di lungo periodo

Maria Teresa Ambrosio

Dottoranda di ricerca in Scienze Giuridiche

Università degli Studi del Molise

Parole chiave

Soggiornante di lungo periodo – Condizioni per la concessione dello status – Art. 5(1)(a) direttiva 2003/109/CE – Risorse stabili, regolari e sufficienti – Provenienza delle risorse

Abstract

Con la propria sentenza nel caso X c. Belgische Staat (C-302/18) la CGUE ha interpretato il significato del termine « risorse » di cui all'art. 5(1)(a) della direttiva 2003/109/CE nel senso che, per la concessione dello status di soggiornante di lungo periodo, tale nozione può non riguardare unicamente le risorse proprie del cittadino di paese terzo richiedente detto status. L'estensione interpretativa del termine si spinge fino a ricomprendere le risorse messe a disposizione di tale richiedente da parte di un terzo ma, in tal caso, le risorse provenienti dal terzo devono risultare stabili, regolari e sufficienti tenuto conto della situazione individuale del richiedente interessato.

A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE

1. *La vicenda*

La sentenza in commento trae origine dalla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal *Raad voor Vreemdelingenbetwistingen* (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio - in prosieguo: Commissione per il contenzioso) nell'ambito della controversia che vede X (cittadino di paese terzo) opporsi al *Belgische Staat* (Stato belga) in merito al rigetto della domanda di autorizzazione di residenza e di ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo.

Da una breve ricostruzione dei fatti di causa emerge che nel luglio 2007 X, cittadino camerunense, presentava domanda di visto per studenti all'ambasciata belga di Yaoundè, in Camerun. Con il visto ottenuto, il suo diritto di soggiorno in Belgio veniva prorogato di anno in anno fino al gennaio 2016, quando, su richiesta di X, gli veniva concesso un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Un mese prima della scadenza di tale permesso (gennaio 2017), X presentava domanda per ottenere il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo.

A sostegno di tale richiesta, quale prova dei mezzi di sussistenza stabili, regolari e sufficienti statuiti dall'[art. 5, paragrafo 1, lettera a\), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre del 2003](#), recepito dall'art. 15 *bis* della legge in materia di ingresso nel territorio, soggiorno, stabilimento ed espulsione degli stranieri (in prosieguo: legge sugli stranieri) del 15 dicembre 1980, X presentava contratti di lavoro, avviso fiscale e buste paga il cui titolare non era sé medesimo bensì il fratello.

In aggiunta, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 *bis*, X produceva un documento firmato dal fratello con il quale quest'ultimo si impegnava a provvedere affinché X disponesse di risorse stabili, regolari e sufficienti al sostentamento suo e dei suoi familiari e che, in virtù di tale garanzia, non avrebbe gravato sul sistema assistenziale dello Stato belga.

Nell'aprile 2017, la domanda di X veniva respinta. A giudizio del delegato del segretario di Stato per l'asilo e la migrazione incaricato della questione, al richiedente - che non disponeva di risorse proprie - non poteva concedersi lo status di soggiornante di lungo periodo.

Contro tale decisione, X presentava ricorso davanti alla Commissione per il contenzioso. Secondo il ricorrente, la decisione del delegato si fondava su un'erronea interpretazione della locuzione « risorse » di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2003/109 che non avrebbe dovuto tenere in considerazione la provenienza delle stesse, come già per le direttive 2003/86/CE e 2004/38/CE.

A contrario, a giudizio del delegato la presa in carico di X da parte del fratello escludeva che quest'ultimo avesse un reddito stabile e regolare per il sostentamento proprio e della famiglia. Tale circostanza non rappresentava una sicurezza per le risorse pubbliche dello Stato belga, pertanto, la richiesta di X andava respinta.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione per il contenzioso decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre all'attenzione della CGUE alcune questioni pregiudiziali.

2. Le questioni pregiudiziali

In particolare, le questioni sottoposte alla Corte possono essere così riassunte:

a) Se l'art. 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, nella parte in cui prevede che per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo i cittadini di paesi terzi devono provare di disporre, per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato, debba essere interpretato nell'unico senso consentito ossia che esse siano esclusivamente risorse proprie del richiedente;

b) Se sia, invece, sufficiente che dette risorse siano nella disponibilità del cittadino di paese terzo, senza che ricorra alcuna condizione circa la provenienza delle stesse, cosicché queste possono essere messe a disposizione del cittadino di paese terzo anche da un familiare o da un terzo;

c) In caso di soluzione positiva della questione di cui alla lettera b), se un impegno di presa in carico assunto da un terzo – dove quest'ultimo si impegna a garantire che il richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo disponga per sé e per i suoi familiari a carico di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento suo e dei suoi familiari – sia sufficiente a comprovare che il richiedente possa disporre concretamente delle risorse ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2003/109.

3. La decisione

A conclusione dell'analisi delle questioni pregiudiziali la CGUE, Terza Sezione, ha affermato che « L'art. 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che la nozione di "risorse" di cui a tale disposizione non riguarda unicamente le "risorse proprie" del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo, ma può anche comprendere le risorse messe a disposizione di tale richiedente da un terzo purché, tenuto conto della situazione individuale del richiedente interessato, siano considerate stabili, regolari e sufficienti ».

B. COMMENTO

1. Condizioni per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo nel diritto dell'UE

Nella sentenza in commento la CGUE prende posizione sul delicato problema delle risorse che il cittadino di paese terzo, richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo, deve dimostrare di disporre. La Corte, in particolare, si pronuncia sulla provenienza delle risorse quale criterio atto a negare o a concedere detto status nel caso in cui le stesse provengano da terzi.

Giova, *in primis*, precisare che la direttiva 2003/109/CE si fonda sull'idea di un progressivo avvicinamento della posizione (e dei diritti) dei cittadini di paesi terzi ai cittadini dell'Unione, avvicinamento reso possibile proprio dalla concessione dello status di soggiornante di lungo periodo. È tuttavia necessario, ai fini del rilascio del suddetto status, che siano accertate le condizioni previste dagli artt. 4 e 5 della direttiva 2003/109.

Trattasi, in buona sostanza, di una condizione di natura temporale e di una condizione di tipo economico. Come si evince dal [Considerando n. 6 e dall'art. 4 della direttiva 2003/109/CE](#), è richiesta, quale condizione principale ai fini della concessione dello status di soggiornante di lungo periodo, la durata del soggiorno « legale e ininterrotto » di almeno 5 anni nel territorio dello Stato membro dove la richiesta è presentata. Dare prova di una certa stabilità testimonierebbe, infatti, il radicamento del cittadino di paese terzo nello Stato europeo; l'avveramento di tale condizione giustifica un avvicinamento della posizione (e dunque dei diritti) dei cittadini di paesi terzi a quella dei cittadini europei.

La seconda condizione che il cittadino di paese terzo deve comprovare è di tipo economico. A tale riguardo, il [Considerando n. 7 e l'art. 5, paragrafo 1, lettera a\) della direttiva 2003/109](#) stabiliscono che agli Stati membri interessati spetta richiedere la prova della disponibilità di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento del cittadino di paese terzo e dei suoi familiari a carico, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato.

Anche il diritto belga all'art. 15 *bis* della legge sugli stranieri, in recepimento della direttiva 2003/109, richiede la sussistenza dei requisiti sopra indicati e, per quanto concerne nello specifico le risorse, dichiara che lo straniero deve comprovare di disporre « in modo da non diventare un onere per lo Stato ».

Sul requisito della provenienza delle risorse, tuttavia, non se ne fa menzione né nella direttiva 2003/109 né nel diritto interno di recepimento. È, dunque, necessario ripercorrere il ragionamento logico-giuridico della CGUE che ha condotto ad escludere la provenienza delle risorse dall'alveo dei criteri valutabili per il rilascio dello status di soggiornante di lungo periodo.

2. Il ragionamento giuridico della CGUE sulla "provenienza" delle risorse

Nel proprio ragionamento la Corte si richiama alla [decisione del 9 novembre 2017, *Maio Marques de Rosa, C-306/16*](#) rilevando che, non essendovi nell'art. 5, paragrafo 1, lettera a) alcun rinvio al diritto interno degli Stati membri, il termine « risorse » non può che essere interpretato in modo uniforme nel territorio dell'Unione. Nell'analisi interpretativa della locuzione devono, dunque, prendersi in considerazione altri fattori quali la formulazione dell'art. 5, paragrafo 1, lettera a), il contesto in cui tale articolo si inserisce e l'obiettivo della direttiva 2003/109.

Nell'esaminare la formulazione dell'art. 5, paragrafo 1, lettera a), la Corte rileva una difformità di termini (e dunque di significati) tra alcune versioni della disposizione in questione. Nello specifico, la versione neerlandese, a differenza di altre (italiana, spagnola, inglese e francese), utilizza un termine molto simile a quello di reddito che si riferirebbe in maniera restrittiva alle risorse personali tendendo dunque ad escludere le risorse provenienti da un terzo. Tuttavia, dal momento che la Corte richiede un'interpretazione uniforme su tutto il territorio europeo, non può tenersi conto di tale requisito (quello della formulazione dell'art. 5, paragrafo 1, lettera a) per stabilire se la provenienza delle risorse rientri tra i criteri di valutabilità per la concessione dello status di soggiornante di lungo periodo.

Nel ragionamento della CGUE risulta fondamentale esaminare l'obiettivo della direttiva 2003/109. Dall'analisi di quest'ultimo si può infatti comprendere se la provenienza delle risorse sia un criterio decisivo per il raggiungimento dello stesso e dunque se debba o no essere valutato ai fini dell'acquisizione dello status. Come innanzi anticipato, la direttiva in questione intende ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini europei attraverso la concessione dello status di soggiornante di lungo periodo. Il fine ultimo è dunque l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nel paese membro dove viene presentata la domanda. Da questo punto di vista, non sembra che la provenienza delle risorse sia un criterio decisivo.

È necessario, pertanto, calare l'interpretazione nel contesto in cui si inserisce l'art. 5, paragrafo 1, lettera a). A tale riguardo deve rilevarsi che l'esigenza di disporre di risorse stabili, regolari e sufficienti costituisce una delle condizioni sostanziali, assieme alla durata del soggiorno, per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo. Se si tiene conto di ciò solo, il contesto non consentirebbe di richiedere ulteriori condizioni relative alla provenienza delle risorse.

La sentenza in commento, tuttavia, svolge un'indagine interpretativa più approfondita del termine « risorse » valutandone il significato ermeneutico anche nelle disposizioni della direttiva 2004/38/CE e della direttiva 2003/86/CE.

Con riferimento alla direttiva 2004/38, concernente il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, il termine « risorse » sufficienti appare nell'[art. 7, paragrafo 1, lettera b\)](#). Nel ragionamento della Corte, se si conferisse al carattere sufficiente delle risorse un'interpretazione orientata nel senso che l'interessato dovrebbe disporre solo di risorse autonome allora si richiederebbe

un requisito aggiuntivo (la provenienza delle risorse) sproporzionato al contesto e all'obiettivo della direttiva citata.

Per un ragionamento analogo dovrebbe dunque escludersi il criterio della provenienza anche nell'interpretazione del termine « risorse » di cui alla disposizione dell'art. 5, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2003/109. Tuttavia, come la Corte ha rilevato, tenuto conto del carattere non temporaneo ma definitivo dell'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo e dell'obiettivo perseguito dalla specifica disposizione dell'art. 5, paragrafo 1, lettera a) che consiste nel preservare il sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato, va detto che il requisito delle risorse ai sensi della direttiva 2003/109 ha un ambito di applicazione diverso dalla direttiva 2004/38/CE. Infatti, per il rilascio dello status di soggiornante di lungo periodo, sono gli Stati membri che devono valutare la natura e la regolarità delle risorse le quali non devono essere solo sufficienti, ma anche « stabili » e « regolari ».

Per tale ragione, la CGUE prende in considerazione l'interpretazione del requisito di « risorse stabili, regolari e sufficienti » di cui all'[art. 7, paragrafo 1, lettera c\) della direttiva 2003/86](#) relativa al diritto al ricongiungimento familiare. Già dall'interpretazione letterale emerge che a rilevare non è la provenienza delle risorse bensì il carattere duraturo e sufficiente delle stesse, tenuto conto della situazione individuale dell'interessato.

Esaminato il tenore letterale e il contesto dell'art. 5, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2003/109 nonché l'obiettivo della direttiva stessa e tenuto conto delle interpretazioni che del termine « risorse » vengono fatte nelle direttive 2004/38 e 2003/86, la Corte ha ritenuto che la provenienza delle risorse non rappresenti un criterio determinante per lo Stato membro al fine di verificare la stabilità, la regolarità e la sufficienza delle stesse. Di conseguenza, ciò che lo Stato membro, quale autorità competente, dovrà valutare per concedere lo status di soggiornante di lungo periodo al cittadino di paese terzo che ne fa richiesta è la situazione individuale del richiedente, oltre a dover indicare le ragioni per cui le risorse che quest'ultimo dichiara di disporre siano o no sufficienti e se presentano una stabilità e continuità tali da non incidere sulle finanze pubbliche dello Stato ospitante.

Qualora ricorrano i requisiti della sufficienza, stabilità e regolarità, nulla vieta, quindi, che le risorse provengano da un familiare o addirittura da un terzo e laddove, come nel caso di specie, vi sia un atto formale di presa in carico del richiedente da parte di un terzo, questo rappresenta un elemento in più, in termini di garanzia, che merita di essere preso in considerazione.

C. APPROFONDIMENTI

Per consultare il testo della decisione :

CGUE, Sentenza del 3 ottobre 2019, [X c. Belgische Staat, Causa C-302/18](#), ECLI:EU:C:2019:830

Giurisprudenza:

- CGUE, sentenza del 9 novembre 2017, [Maio Marques da Rosa, Causa C-306/16](#), ECLI:EU:C:2017:844

Dottrina:

- D. Acosta Arcarazo, *The Long-Term Residence Status as a Subsidiary Form of EU Citizenship. An Analysis of Directive 2003/109*, Leiden, 2011

- W. Chiaromonte, *Lavoro e diritti sociali degli stranieri*, Torino, 2013

- P.H. Olsson, *National Effects of the Implementation of EU Directives on labour Migration from Third Countries*, The Netherlands, 2016

Ulteriori atti e materiali:

- [Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare](#)

- [Direttiva 2004/38/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri](#)

- [Conclusioni dell'Avvocato Generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 6 giugno 2019 nella causa C-302/18, X c. Belgische Staat](#)

Per citare questo contributo: M.T. Ambrosio, *La "provenienza" delle risorse quale criterio non valutabile per la concessione dello status di soggiornante di lungo periodo*, ADiM Blog, ottobre 2019.